



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 18/11/2022

Prot. 0008409

Com. n. 77

Oggetto: Indennità una tantum in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti (D.L. n.144/2022, art.19) - Istruzioni Inps- Circolare n.127/2022

Con [circolare n.127 del 16 novembre 2022](#) - condivisa con il Ministero del Lavoro - l'Inps ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento dell'indennità una tantum pari a 150 euro disciplinata dal Decreto Aiuti Ter ([D.L. n.144/2022, art.19](#)) in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti.

Principio comune per tutte le categorie beneficiarie è quello secondo cui l'indennità una tantum in questione non costituisce reddito ai fini fiscali.

Nel rinviare alle corpose indicazioni fornite dall'Istituto, evidenziamo di seguito i tratti salienti della disciplina.

PENSIONATI, TITOLARI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE (ART. 19, COMMI DA 1 A 7)

In questo ambito rientrano i titolari di:

- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- pensione o assegno sociale, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- pensioni sia dirette che ai superstiti;
- assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 (se il trattamento è stato confermato senza soluzione di continuità);
- assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpI o per la DIS COLL;
- trattamenti di accompagnamento alla pensione (tra cui Ape sociale e volontario, indennizzo per cessazione attività commerciale, assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, indennità del contratto di espansione);
- trattamenti di natura assistenziale (tra cui pensione di inabilità, assegno mensile, pensione per ciechi e sordi totali o parziali, assegno sociale, pensione sociale).

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino **residenti in Italia** alla data del 1° novembre 2022 e che risultino titolari di un reddito personale per il 2021 non superiore a **20mila euro**.

L'Inps si sofferma sulla questione della **incompatibilità** tra le prestazioni in esame (art.19) e quelle dell'articolo 18 (lavoratori dipendenti) del Decreto Aiuti Ter, specificando che comunque si potrà beneficiare dell'indennità una sola volta. In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale (art.19) ovvero come lavoratore attivo (art.18), il beneficio è corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

Inoltre, su indicazione del Ministero del Lavoro sul punto, viene specificato che l'indennità di cui stiamo trattando è incompatibile con l'incremento di 150 euro per i lavoratori autonomi previsto dall'articolo 20 del D.L. n.144/2022.

Quanto alla modalità di erogazione, alla categoria in esame l'indennità viene riconosciuta **d'ufficio** dall'Istituto, e l'importo viene accreditato **insieme alla rata della mensilità di novembre 2022** con la specifica descrizione "*Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022*".

L'Inps si riserva inoltre di fornire dettagliate istruzioni in ordine al **recupero dell'indebitto**, anticipando che l'indennità deve intendersi erogata in via provvisoria: il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.

LAVORATORI DOMESTICI E NUCLEI BENEFICIARI DI RCD (ART.19, COMMI 8 E 16)

La prestazione sarà riservata ai lavoratori **domestici** con uno o più rapporti di lavoro che risultano assunti al 24 settembre 2022 (ovvero, come prescrive l'articolo 19, comma 8, la "*data di entrata in vigore del presente decreto*") e che abbiano già richiesto il precedente bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

Ai **nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza** viene corrisposta l'indennità solo se all'interno degli stessi non sia presente un beneficiario delle indennità per i lavoratori dipendenti (di cui all'articolo 18 del D.L. n. 144/2022) e delle categorie (art. 19, D.L. n. 144/2022), oggetto delle istruzioni della circolare in commento.

Anche per queste categorie l'indennità **è erogata d'ufficio dall'Inps nel mese di novembre 2022.**

ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ART.19, COMMI DA 9 A 15 E DA 17 A 19)

L'indennità è erogata sempre d'ufficio dall'Istituto:

- ai soggetti titolari, nel mese di novembre 2022 delle prestazioni di **disoccupazione NASpI, DIS-COLL**, e – sulla base dell'interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro - di **trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità**;
- ai lavoratori che hanno percepito **l'indennità di disoccupazione agricola** in competenza anno 2021;

- a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle **indennità Covid-19** di cui al D.L. n.41/2021 (art. 10, commi da 1 a 9) e al D.L. n.73/2021 (art. 42);

- a favore dei **lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro** di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. n.50/2022 (alla quale – specifica l'Inps – si aggiunge l'indennità di 150 euro dell'art. 19 D.L. n.144/2022 in commento).

Il pagamento da parte dell'Inps avverrà nel mese di **febbraio 2023**, successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all'articolo 18, comma 5, del D.L. n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022.

È prevista invece la necessità di **presentare domanda all'Inps** per le seguenti categorie di lavoratori.

I **collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi e assegnisti di ricerca**, devono avere un contratto attivo al 18 maggio 2022, e non devono risultare titolari, alla medesima data, di trattamenti pensionistici e il loro reddito, per l'anno 2021, non deve essere superiore a 20mila euro.

Per quanto riguarda i **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti**, la circolare precisa che questi debbano avere un reddito per l'anno 2021 non superiore a 20mila euro e abbiano svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente (di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. n.81/2015).

Riguardo alle ultime due categorie (stagionali, a tempo determinato, intermittente / lavoratori dello spettacolo), l'Inps fornisce una importante precisazione in merito al carattere residuale del pagamento dell'Inps: e infatti, i datori di lavoro devono pagare in automatico l'indennità ai lavoratori in questione, "*indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti*" prescritti dall'articolo 19, commi 13 e 14, "*laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022*" per la corresponsione dell'indennità ai lavoratori dipendenti. Solo laddove il lavoratore non abbia percepito il pagamento dal datore di lavoro, l'Inps, a seguito di apposita domanda, potrà procedere al pagamento.

Anche per queste categorie per le quali è prevista la presentazione della domanda, secondo quanto precisato dall'Inps, il pagamento avverrà a **febbraio 2023**.

I lavoratori interessati hanno tempo fino al **fino al 31 gennaio 2023** per presentare la domanda all'Inps. La modalità prevista è **esclusivamente quella telematica**, mediante l'utilizzo dei consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" → "Servizi" → "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella circolare in commento.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare in commento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Marco Abatecola

Riferimenti:

- [Circolare Inps n.127 del 16 novembre 2022](#)
- [D.L. n.144/2022 \(art.19\)](#)